

Sentenza n. 177 depositata il 26 luglio 2018

Materia: Governo del territorio, ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Supposta violazione degli **artt. 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione e inosservanza di principi di derivazione comunitaria**

Rimettente: Tar Campania

Oggetto: **Art. 15, commi 3 e 4**, della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n.6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'**art. 15, comma 3**, della legge della Regione Campania n.6 del 2016 e dichiarazione di inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale dell'**art. 15, comma 4**, della medesima legge

Sono oggetto del giudizio di legittimità costituzionale: il **comma 3, dell'art. 15**, della legge della Regione Campania n.6 del 2016, che prevede la sospensione del rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio **di impianti eolici** fino a verificarsi delle condizioni ivi contemplate; il **comma 4, dell' art. 15**, che prevede medesima sospensione (fino al verificarsi di determinate condizioni) in riferimento all'autorizzazione regionale per impianti di produzione energetica con utilizzo di biomasse.

Nel vigore della normativa citata, la società Fort@Energy srl ha chiesto alla Regione Campania il rilascio di due autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di altrettanti impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

La Regione Campania, nonostante l'esito positivo dell'istruttoria, applicando la suddetta normativa sospensiva, non ha accolto la richiesta della società Fort@Energy srl che, pertanto, è ricorsa al TAR.

Il giudice amministrativo, riconducendo la normativa regionale da applicare, oltre alla materia dell'*ambiente*, anche alla materia della *produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*, ha ritenuto la stessa essere contrastante - in violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost. - con il principio stabilito dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n.387 del 2003, che prevede un termine massimo non superiore a novanta giorni per la conclusione del procedimento autorizzatorio, al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Essendo di derivazione comunitaria il principio del contenimento dei termini (previsto dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n.387 del 2003) nella materia della *produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*, il giudice rimettente ha anche dubitato che l'inosservanza del medesimo

possa comportare illegittimità costituzionale della normativa regionale anche per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., ed ha infine ravvisato la violazione dell'art. 97, Cost., che tutela il buon andamento della pubblica amministrazione, e dell'art. 41, Cost., che tutela l'iniziativa privata.

La Regione Campania, costituendosi davanti alla Corte, ha chiesto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni. Successivamente, depositando una memoria illustrativa, ha anche sollecitato la restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni alla luce di innovazioni normative (introduzione del comma 1-bis all'art.15 della legge n.6 del 2016 ad opera dell'art.1, comma 59, della legge della Regione Campania n.10 del 2017) e di vicende, legate al processo amministrativo, successive all'ordinanza di rimessione.

La richiesta di restituzione degli atti non è stata, però, accolta dalla Corte che ha ritenuto l'innovazione normativa richiamata ininfluenza ai fini del giudizio principale e non rilevanti nel giudizio di costituzionalità le vicende del processo amministrativo successive all'ordinanza di rimessione.

Le questioni di legittimità **dell'art. 15, comma 4**, della legge della Regione Campania n.6 del 2016, sono state, invece, dichiarate inammissibili dalla Corte, in quanto il **comma 4** disciplina le autorizzazioni regionali per impianti di produzione di energia con **utilizzo di biomasse**, ma il giudizio costituzionale su quella norma sarebbe stato irrilevante per il processo amministrativo avanti il giudice a quo, chiamato invece a giudicare sulle autorizzazioni (richieste dalla ricorrente società Fort@Energy srl) che si riferiscono alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di **energia elettrica da fonte eolica**.

Entrando nel merito sulle questioni sollevate verso **l'art. 15, comma 3** della legge della Regione Campania n.6 del 2016, la Corte ha accolto le censure avanzate dal giudice rimettente, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma censurata.

Per la Corte, **l'art. 15, comma 3**, della legge della Regione Campania n.6 del 2016, dettando una norma che dilata la tempistica per la conclusione del procedimento autorizzatorio, contrasta con l'opposta norma di contenimento contenuta **nell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003**, riconosciuta quest'ultima quale principio fondamentale in materia di *produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*, in quanto *“ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzatorio”* (sentenza n.156 del 2016).

Per il contrasto con il citato principio fondamentale (interposto parametro), l'art.15, comma 3, della legge della Regione Campania n.6 del 2016, viola l'art.117, comma terzo Cost.. Inoltre, essendo il principio richiamato di derivazione comunitaria, la norma censurata viola anche l'art.

117, comma primo, Cost.

La Corte ha, infine, accolto anche le censure di violazione degli altri parametri costituzionali avanzate dal giudice rimettente. E' stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.15, comma 3, della legge della Regione Campania n.6 del 2016, per violazione dell'art.97, Cost., in quanto la sospensione del rilascio dell'autorizzazione unica paralizza il procedimento, *“sede in cui tutti gli interessi coinvolti debbono confluire per trovare adeguato contemperamento onde garantire il buon andamento dell'azione amministrativa”* e per violazione dell'art. 41, Cost., in quanto la norma regionale altera *“il contesto normativo esistente al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica, caratterizzato da una tempistica certa e celere, in coerenza con il particolar favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale”*.